

Decreto federale concernente l'aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo – SECO

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976²
su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 2010³,

decreta:

Art. 1

¹ Per innalzare l'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2015, mediante il decreto federale dell'8 dicembre 2008⁴ concernente la continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo è autorizzato l'aumento, in ragione di un importo di 70 milioni di franchi per gli anni 2011 e 2012, dell'attuale credito quadro accordato a favore della SECO.

² Il periodo d'impegno termina il 31 dicembre 2012, data di scadenza dei crediti quadro attualmente in vigore.

³ I mezzi supplementari necessari al conseguimento dello 0,5 per cento nel periodo 2013–2015 saranno richiesti con i nuovi messaggi che copriranno gli anni 2013–2016 e coincideranno così con il periodo di legislatura.

⁴ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS 101
- 2 RS 974.0
- 3 FF 2010 5937
- 4 FF 2009 395

